



# Comune di Bova Marina

(Provincia di Reggio Calabria)

- UFFICIO TECNICO -

Tel. 0965 760801 – Fax 0965 761324

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE IN LOC. LARDICÀ'

Nel prosieguo, sono definiti:                **Concessionario:**            **il Gestore**  
    **Concedente:**                **l'Amministrazione Comunale.**

**CIG 6175377250**

### **Art. 1 OGGETTO**

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione amministrativa della gestione completa del complesso relativo alla piscina comunale coperta, con oneri di adeguamento, messa in funzione e manutenzione a carico del Concessionario. Il suddetto impianto è di proprietà del Comune di Bova Marina ed è ubicato in Località Lardicà.

Sono compresi nella gestione: impianto sportivo con gli spogliatori, le strutture annesse, gli spazi comuni di disimpegno e riunione, nonché le aree esterne alla struttura.

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso l'impianto sportivo, per la durata di 10 (dieci) anni (rinnovabili tacitamente di ulteriori cinque anni). La durata della concessione amministrativa è stata determinata tenendo in considerazione il periodo necessario all'ammortamento degli interventi richiesti e dell'onere economico connesso all'importo che il Concessionario dovrà corrispondere al Comune.

Il contratto oggetto di affidamento viene qualificato come concessione amministrativa.

La concessione comporta:

- la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza e la custodia sulle strutture, sugli impianti e sulle relative attrezzature, nonché la manutenzione ordinaria relativa, l'assistenza agli utenti ed ogni attività tesa a diffondere la pratica del nuoto.

- L'esecuzione di manutenzioni e interventi migliorativi volti alla riqualificazione dell'impianto.

- L'esecuzione di eventuali opere di adeguamento a norme di legge che si dovessero rendere necessarie in vigenza del contratto.

2. La presente concessione viene affidata esclusivamente allo scopo di favorire la pratica di attività ricreative e sportive compatibili con la struttura della piscina e comprende la gestione degli immobili, gli impianti e le attrezzature in essi presenti.

3. In particolare si intende per interventi migliorativi volti alla riqualificazione dell'impianto, l'insieme di interventi proposti e valutati in sede di gara.

4. In relazione alle migliorie proposte, il concessionario dovrà presentare al Comune, dopo l'aggiudicazione, i progetti tecnici degli interventi previsti, per il preventivo assenso e il rilascio delle prescritte autorizzazioni.

Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme vigenti anche in materia di lavori pubblici e copia di ogni certificazione rilasciata dovrà essere depositata in Comune.

Ogni altro intervento di miglioria potrà essere realizzato dal concessionario previa autorizzazione del concedente.

Tutte le migliorie e le opere realizzate dal concessionario sull'impianto diventeranno di proprietà del Comune al termine della concessione, senza che alcun indennizzo sia dovuto al concessionario.

5. Gli obiettivi principali che si intendono ottenere sono i seguenti:

- avvio e messa in funzione della piscina entro 30 gg. dall'aggiudicazione;

- gestione ottimale della struttura;
  - attuazione dei lavori di completamento e miglioramento funzionale.
6. La destinazione d'uso dell'impianto non può essere modificata autonomamente dal concessionario.
7. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito, in forma sintetica, le principali attività ed incombenze previste a carico del Concessionario:
- conduzione degli impianti;
  - manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature, vasche e impianti consegnati dal Comune e dei manufatti realizzati dal concessionario;
  - manutenzione ordinaria dell'edificio consegnato dal Comune;
  - gli interventi di miglioramento funzionale atti a rendere e mantenere gli impianti in perfetta efficienza e conformi a quanto previsto dall'ordinamento giuridico e dalla normativa tecnica vigente al momento dell'esecuzione degli interventi stessi, ivi inclusi tutti gli adempimenti amministrativi e autorizzativi;
  - la programmazione ed il coordinamento dell'attività sportiva e ricreativa;
  - la direzione amministrativa e tecnico-organizzativa;
  - conduzione di servizi accessori;
  - la sorveglianza e la custodia, l'apertura, la chiusura della struttura e degli impianti;
  - l'assistenza ai bagnanti;
  - la manutenzione delle aree esterne e/o verdi (sfalcio erba, potatura piante, irrigazione, trattamenti antiparassitari, diserbo ecc.);
  - l'intestazione ed il pagamento di tutte le utenze relative ai consumi necessari al funzionamento degli impianti;
  - pulizia di tutti i locali e di tutti i componenti relativi agli impianti;
  - ulteriori interventi necessari ad assicurare il miglior livello qualitativo del servizio;
  - fornire al Comune il piano di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e il nominativo del responsabile incaricato del servizio prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

## **Art. 2 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI**

La piscina comunale si caratterizza come impianto ricreativo per il tempo libero.

Questi i suoi dati tecnici essenziali:

- il volume della piscina vera e propria ospita una vasca di 25,00x10,00 ml ed è profonda 1,35-1,80 mt.

La copertura della piscina è in struttura metallica costruita in acciaio zincato a caldo con copertura in pvc tipo pesante antistrappo, adr cl 2 ignifugo autoestinguente.

Le caratteristiche dimensionali della vasca, come risultanti dal progetto dell'opera, sono le seguenti:

-Struttura	: c.a. più rivestimento
-Dimensioni	: m 25,00x10,00
-Profondità acqua	: m 1,80-1,35
-Superficie acqua	: mq 250
-Volume piscina	: mc 395
-Volume utile vasca	: mc 25
-Volume totale acqua	: mc 422

Le caratteristiche tecnologiche, come risultanti dal progetto dell'opera, consistono in:

-Capacità impianto filtraz.	: mc/h 106 (2x53 mc/h)
-Ciclo di filtrazione	: ore 3 e 58 minuti
-Velocità di filtrazione	: m/h 40
-Immissione mandate	: a parete a turbolenza controllata
-Bordo sfioratore	: sui stati lunghi
-Pareti di testata	: sui lati corti realizzati in c.a.

## **Art. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE**

La durata dell'affidamento decorre dalla data di stipula dell'apposita convenzione per una durata di 10 (dieci) anni, rinnovabili tacitamente di ulteriori 5 (cinque) anni. Essa è stabilita in relazione al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative che il gestore si impegna a realizzare.

## **Art. 4 IMPORTO CANONE ANNUO**

L'importo a base d'asta del canone annuo che il Concessionario dovrà versare al Concedente è stabilito in euro 4.000,00; sono ammesse, da parte dei concorrenti, solamente offerte in aumento. Gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

Tale canone dovrà essere corrisposto al Concedente in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno e sarà rivalutato annualmente sulla base dell'indice di inflazione calcolato dall' ISTAT all' 1 gennaio di ogni anno. Eventuali ritardi nel pagamento comporteranno l'applicazione di una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni, oltre agli interessi legali; oltre tale termine il Concedente si riserva la facoltà di rescindere il contratto per colpa, previa diffida ad adempiere.

## **Art. 5 CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo a favore del gestore/concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso l'intero impianto.

Pertanto tutti gli oneri del Concessionario sono remunerati attraverso il pagamento delle tariffe da parte degli utenti.

Dovrà essere realizzata una conduzione economica dell'intero impianto natatorio finalizzata allo sviluppo auto-finanziato del medesimo impianto e che consenta di realizzare la gestione senza oneri a carico del Comune.

Al Concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe relative alle attività erogate.

Al Concessionario spetteranno inoltre le entrate relative al punto ristoro/distributori ed alla pubblicità commerciale effettuata all'interno e all'esterno dell'impianto, in forma visiva, con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume, escludendo, inoltre, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici. L'installazione di strutture e di impianti per la pubblicità è subordinata alla scrupolosa osservanza delle norme regolamentari vigenti in materia.

Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria.

## **Art. 6 ONERI A CARICO DEL GESTORE**

- 1) Nella gestione del servizio il Concessionario dovrà garantire la massima fruibilità dell'impianto in termini di uso pubblico da parte dei cittadini residenti, singoli o associati; l'impianto deve essere principalmente utilizzato per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa, volta a soddisfare gli interessi generali della collettività e, in particolare, dei giovani e delle categorie svantaggiate della popolazione, come, ad esempio, persone diversamente abili e anziani; di tanto il concessionario deve tener conto nella definizione del periodo e degli orari di apertura e di funzionamento dell'impianto dandone comunicazione al Comune prima dell'inizio della stagione.
- 2) La gestione dell'impianto deve concorrere alla realizzazione sul territorio di iniziative, di eventi ed attività allo scopo di creare al loro interno importanti momenti di aggregazione per i cittadini di Bova Marina.
- 3) La manutenzione ordinaria dell'impianto dovrà essere effettuata dal concessionario secondo le norme tecniche in vigore, anche in materia di sicurezza e in modo da garantire il mantenimento del bene e il decoro dello stesso; essa comprende inoltre la custodia degli impianti e il pagamento delle utenze a rete e dei consumi per il riscaldamento; il gestore deve predisporre un programma di manutenzione straordinaria e migliorativa, realizzato direttamente dal medesimo, con oneri a proprio carico.
- 4) Il servizio piscina dovrà essere svolto da adeguato personale qualificato ovvero da istruttori abilitati dalla Federazione Italiana Nuoto.
- 5) Le tariffe, differenziate per tipologia di uso e di tempo, saranno individuate dal concessionario, entro la misura massima determinata dalla Giunta Municipale; in detta sede potranno essere previste le modalità per eventuali agevolazioni in favore dei residenti, dei diversamente abili, dei minori e degli anziani; durante il periodo della concessione, il concessionario potrà proporre alla Giunta Comunale, in considerazione di comprovati incrementi del costo di servizio, la rimodulazione in aumento delle tariffe.
- 6) Il concessionario non deve avere liti pendenti nel settore sportivo.
- 7) Il concessionario assumerà su di sé tutti gli oneri, di carattere amministrativo e tecnico, connessi all'espletamento del servizio e, prima dell'apertura dell'impianto, dovrà volturare a suo nome tutti i contratti relative alle utenze utilizzate.
- 8) Le responsabilità civili e penali derivanti dallo svolgimento del servizio saranno a carico del concessionario che deve, peraltro, essere in possesso di polizza assicurativa stipulata presso primaria

- società assicuratrice per la responsabilità civile nei confronti di terzi utenti e dei dipendenti o di altro personale utilizzato per tutto il periodo della gestione.
- 9) Il concessionario dovrà attivare e promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti.
  - 10) Alla ditta, fatte salve le autorizzazioni di legge, è concessa la messa in uso di distributori automatici, la messa a disposizione di servizi automatici di fototessera, la messa a disposizione di giochi di intrattenimento.
  - 11) Il Concessionario prima dell'inizio della gestione deve provvedere:
    - a) alla verifica, sistemazione ed eventuale fornitura e messa in opera delle attrezzature e degli arredi (panche, armadietti, appendiabiti ecc.) necessari per un perfetto funzionamento degli spogliatoi.
    - b) alla eventuale omologazione sportiva della vasca da parte della Federazione Italiana Nuoto (FIN), compresi tutti i relativi oneri, nessuno escluso o eccettuato. Sono fatti salvi gli accordi tra il Gestore e le società sportive che intenderanno fruire dell'impianto per la partecipazione a campionati federali.
    - c) al diserbo di tutta l'area verde all'interno della recinzione esistente dell'impianto sportivo;
    - d) all'esecuzione degli interventi proposti nell'offerta tecnico-qualitativa, debitamente approvati dal Concedente e sempre previa acquisizione degli eventuali pareri ed autorizzazioni prescritti per legge sui progetti esecutivi che verranno redatti a cura e spese del concessionario.
    - e) all'esecuzione di quelle opere, indicate dagli Uffici comunali, tali da rendere la struttura perfettamente funzionante e rispondente alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza. Se nel corso della durata dell'affidamento, dovessero andare a scadere i documenti relativi alla sicurezza e/o all'agibilità della struttura, il Concessionario, previ accordi con il Concedente e da questo debitamente autorizzato, dovrà provvedere a proprie cure e spese al rinnovo dei suddetti documenti ed all'esecuzione di tutte le opere a queste necessarie, fermo restando che le somme spese a tal fine saranno recuperate sui canoni da versare e/o andranno ad influire sull'aumento della durata della concessione già definita.
  - 12) Durante la gestione, il Concessionario deve:
    - a) garantire la fruibilità ed il funzionamento dell'impianto sportivo in tutte le sue componenti descritte nell'art.1, secondo le caratteristiche dei medesimi, degli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza degli accessi e sull'utilizzo da parte degli utenti;
    - b) provvedere alle spese per la pulizia, in generale, di tutta l'area e di quanto in essa localizzato;
    - c) provvedere all'apertura e chiusura del complesso;
    - d) provvedere alla custodia del complesso, delle attrezzature esistenti o che ivi saranno collocate;
    - e) garantire la scrupolosa osservanza delle norme vigenti o che, in prosieguo, dovessero essere emanate in materia igienico sanitaria e di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi;
    - f) provvedere al pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento di tutto il complesso;
    - g) provvedere alla gestione delle eventuali nuove implementazioni dell'impianto.
    - h) provvedere ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivante dall'uso dei beni in oggetto, e sollevando quindi completamente il Concedente da ogni responsabilità in merito;
    - i) provvedere, in generale, alla realizzazione di quanto previsto nella proposta ideativa di gestione di cui all'offerta tecnico-qualitativa.
  - 13) Sono a carico del Concessionario:
    - a) tutte le spese gestionali, comprese le utenze, in particolare il pagamento delle utenze allacciate (energia elettrica, servizio idrico integrato di acquedotto e fognatura, gas metano) i cui contatori dovranno essere volturati a proprio nome e della realizzazione degli allacci autonomi che si rendessero necessari rispetto agli impianti attuali che servono l'intero complesso;
    - b) il pagamento degli oneri connessi alle verifiche annuali o periodiche degli impianti;
    - c) il pagamento eventuale della tassa/tariffa sullo smaltimento dei rifiuti.
    - d) la manutenzione ordinaria durante la gestione.
  - 14) Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono:
    - a) tinteggiature interna ed esterna dei fabbricati, dei muri di cinta, delle opere in ferro e degli infissi;
    - b) riparazione degli infissi interni ed esterni, delle pavimentazioni, dei camminamenti, delle ringhiere, dei cordoli di delimitazione;
    - c) la riparazione e la sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;

- d) la riparazione e la sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua calda e fredda;
- e) tenuta e verifica periodica, come per legge, degli estintori;
- f) la riparazione ed il mantenimento della vasca;
- g) la riparazione della recinzione;
- h) la riparazione, mantenimento e la sostituzione di tutte le attrezzature, che devono essere tenute costantemente efficienti all'uso;
- i) la manutenzione e verifica periodica di tutti gli impianti nel caso sia richiesto per legge e comunque per il corretto funzionamento e mantenimento, quando non siano state effettuate modifiche per manutenzione straordinaria;
- j) la verifica degli impianti di messa a terra ed i controlli a cura dell'Ente competente, con pagamento dei relativi oneri;
- k) la fornitura e sostituzione delle lampade degli impianti di illuminazione nonché quelle delle aree esterne, degli spogliatoi e di ulteriori strutture;
- l) la riparazione degli impianti elettrici.

Il Concessionario, per la esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, deve ottemperare a tutte le prescrizioni normative di riferimento ed ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie, comprese quelle di competenza del Concedente.

Il Concessionario, nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione di cui al comma precedente, potrà provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, infortuni e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi, fatta salva la necessità di acquisire successivamente le necessarie autorizzazioni. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati, fatta salva la possibilità di cui al precedente comma, è fatto obbligo al Concessionario del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. Il Concedente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare gli opportuni provvedimenti, che possono portare fino alla revoca della concessione.

Il Concedente può prescrivere l'attuazione delle opere di manutenzione di spettanza del Concessionario, diffidando ad eseguire i lavori entro un termine prefissato.

Nel caso di inadempienza, detti interventi saranno effettuati direttamente dal Concedente con addebito delle relative spese al Concessionario, fatta salva la possibilità di revoca della concessione.

La scelte gestionali devono essere tali da rendere l'area accogliente.

È auspicabile la realizzazione di iniziative in collaborazione con il mondo dell'associazionismo e del volontariato.

Il Concessionario sarà ritenuto responsabile per ogni trasgressione in merito, così come sarà perseguito per ogni eventuale danno a persone e/o cose derivante dall'esercizio di somministrazione e della gestione in generale.

Il Concessionario, inoltre, deve:

- ✓ stipulare polizza assicurativa ai sensi del successivo art. 15;
- ✓ non trovarsi in condizione debitoria nei confronti del Comune.

In particolare, la gestione dovrà comprendere le seguenti attività ed oneri:

- ✓ pagamento del canone annuale per la gestione;
- ✓ ogni incombenza connessa all'eventuale allestimento e conduzione del punto di somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguente assunzione delle responsabilità derivanti dalla presenza di prestatori d'opera a qualsiasi titolo operanti per conto del Concessionario, fermo restando che al Comune resta impregiudicata la facoltà di richiedere l'allontanamento di coloro che assumessero un comportamento non conforme a quello da tenersi all'interno di un'area pubblica; in ogni caso i dipendenti e i prestatori d'opera devono essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, delle eventuali abilitazioni professionali e dei requisiti igienico-sanitari occorrenti per lo svolgimento del servizio e delle relative prestazioni; rendere disponibile gratuitamente per il Concedente l'area, per n. 15 (quindici) giorni all'anno, per l'intera durata del contratto, per iniziative promosse direttamente o in collaborazione con terzi (l'utilizzo comprende la disponibilità degli impianti, dei locali e delle attrezzature);
- ✓ provvedere alla gestione della sicurezza dell'area, compresa la custodia e la sorveglianza delle strutture e degli utenti;
- ✓ riscuotere le tariffe per l'uso delle strutture sportive.

Gli orari di utilizzo degli impianti devono essere apposti in cartelli ben visibili presso l'impianto ed adeguatamente pubblicizzati.

Il Concedente accoglierà con particolare favore le offerte che prevedano la possibilità di far utilizzare l'impianto da parte di persone diversamente abili e della popolazione scolastica.

Prima dell'inizio del servizio di gestione dell'area, verrà formalizzato apposito verbale di consegna, di cui all'art. 14.

#### **Art. 7 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE**

Il Concessionario dovrà far pervenire alle amministrazioni competenti la documentazione necessaria per richiedere ed ottenere preventivamente le autorizzazioni amministrative e sanitarie che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento di tutto il complesso o parte di esso ovvero per le diverse iniziative di svago e di intrattenimento (tornei, ballo, concerti musicali, ecc.) che dovranno essere intraprese. Tutti i lavori necessari e conseguenti per l'adeguamento a norma di tutte le strutture ivi esistenti per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sono a totale carico del Concessionario.

Le proposte al pubblico dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di emissioni acustiche.

#### **Art. 8 – DOCUMENTAZIONE PRESSO LA SEDE DELL'IMPIANTO**

Fermo restando l'obbligo del Concessionario di predisporre, tenere presso gli impianti ed aggiornare la documentazione prevista dalla normativa in materia, il Concessionario dovrà inoltre tenere a disposizione del Comune e delle Autorità competenti, presso l'impianto natatorio, in caso di controlli, la seguente documentazione:

- nominativo del soggetto referente degli impianti con relativo recapito telefonico;
- documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- registro annuale degli interventi di manutenzione e controllo;
- registro relativo al "trattamento delle acque" delle piscine.

#### **Art. 9 – RELAZIONE TECNICO, ECONOMICA E GESTIONALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA**

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Concessionario dovrà fornire al Comune una relazione tecnico, economica e gestionale sull'andamento delle attività che si sono svolte negli impianti nell'anno precedente.

In particolare dovrà fornire i dati mensili relativi a:

- orari e periodi di apertura;
- dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza e per singole attività svolte.

Nella relazione dovranno essere indicati, in riferimento all'anno precedente, gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria eseguiti sull'impianto e le date e i risultati delle ispezioni periodiche all'impianto, così come previsto dalle norme vigenti.

Il Concessionario dovrà inoltre fornire al Comune un rendiconto della gestione economica dell'anno precedente, compresi i dati relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, gas e a tutte le spese di consumo a carattere ricorrente.

#### **Art. 10 ATTREZZATURE E SERVIZI EXTRA**

Il Concedente, su richiesta del Concessionario, può autorizzare la realizzazione di interventi migliorativi per una maggiore fruibilità della struttura. Detti interventi devono essere compatibili con la natura dell'impianto e autorizzati ai sensi di legge da parte dell'Amministrazione Comunale, la quale, valutata la fondatezza, preciserà per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione a carico del Concessionario. Sono comunque ammesse le migliorie previste nella delibera della C.S. n. 18 del 21/02/2013 (lett. n).

##### **– Servizio bar**

Il Concessionario potrà realizzare, se lo riterrà opportuno, un adeguato servizio bar all'interno dell'impianto, a complemento dell'attività d'intrattenimento e svago; tale attività è subordinata alla preventiva acquisizione da parte del Concessionario di tutte le relative autorizzazioni amministrative e sanitarie, nel pieno rispetto della normativa e delle norme di riferimento vigenti in materia.

Il Concessionario è, altresì, autorizzato a far installare distributori automatici di alimenti e bevande.

Agli utenti degli impianti non può essere imposto alcun obbligo di consumazione, né può essere vietata agli stessi la consumazione di alimenti o bevande propri.

Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di validità contrattuale, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto affidato in concessione.

In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi, il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine del rapporto contrattuale, per qualunque motivo intervenuta né nei confronti del Comune né nei confronti dell'eventuale successivo gestore.

I proventi derivanti dalle attività di cui sopra sono di esclusiva competenza del Concessionario, che provvederà ad assolvere ogni onere fiscale connesso.

Per le consumazioni di bevande e degli altri generi alimentari, il Concessionario è tenuto ad esporre il listino prezzi nei locali aperti al pubblico.

Tutte le operazioni e le attività connesse alla conduzione del bar, nessuna esclusa o eccettuata, debbono essere eseguite dal Concessionario con l'osservanza delle norme in materia, sia vigenti che di futura emanazione.

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi agli arredi, alle attrezzature e a quant'altro necessario per il funzionamento del bar.

#### **Art. 11 ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE**

Sono a carico del concedente gli oneri di manutenzione straordinaria.

Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo lettera raccomandata A.R. o nota consegnata presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Il Concedente, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto gestore le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione, con lettera raccomandata A.R. al Concedente o nota consegnata presso l'Ufficio Protocollo del Comune, il quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, preciserà per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

Qualora il Concedente ritenesse necessario procedere ad interventi di manutenzione straordinaria, potrà disporre a proprio insindacabile giudizio la chiusura delle strutture per il periodo strettamente necessario al completamento delle opere stesse, senza che il Concessionario possa richiedere rimborsi per qualsiasi causa o ragione.

#### **Art. 12 TARIFFE E PREZZI**

1. Al Concessionario spetterà tutta la quota dovuta per l'uso dell'impianto sportivo che sarà fissata in sede di determinazione annuale delle tariffe da parte dell'Amministrazione Comunale, intendendosi le stesse comprensive di IVA.
2. Le tariffe, stabilite in nella misura massima dal Comune, sono rese pubbliche mediante affissione ad una bacheca posta in luogo visibile all'interno dell'impianto stesso.
3. Per il primo anno del contratto le tariffe massime applicabili sono le seguenti (gli importi sono comprensivi di IVA):

##### **Tipologia Tariffe (approvate con del. G.C. n° 34 del 27/01/2015 )**

- |  |          |
|--|----------|
| – ingresso ragazzi fino a 18 anni e adulti over 65 (per ogni ora)  | €. 4,00  |
| – ingresso adulti (per ogni ora)   | €. 6,00  |
| – abbonamento ragazzi n.10 ingressi da 1 ora cad.  | €. 30,00 |
| – abbonamento adulti n.10 ingressi da 1 ora cad.   | €. 45,00 |
| – gare federali ed amatoriali (per ogni giorno o frazione di giorno)   | € 150,00 |
| – corse con istruttore ragazzi (al mese)   | €. 50,00 |
| – corse con istruttore adulti (al mese)  | € 60,00  |
| – acqua gym (al mese)  | € 50,00  |
| – corsi di riabilitazione fisica (al mese)   | € 60,00  |
| – agevolazioni portatori di handicap: riduzione fino al max 50% delle tariffe previste   |          |
| – agevolazioni residenti nel Comune di Bova Marina: riduzione fino al max 20% delle tariffe previste   |          |
| – agevolazioni almeno n.2 componenti dello stesso nucleo familiare di età inferiore a 18 anni: riduzione fino al max 30% delle tariffe previste. |          |
4. Le agevolazioni previste non sono cumulabili.
  5. Potranno essere previsti sconti per gli affiliati ad Enti di promozione sportiva ed abbonamenti a gruppi a discrezione dell'ente gestore e gratuitamente, sentito il parere vincolante del Comune.
  6. L'ingresso presso gli impianti dovrà essere consentito previo pagamento della relativa tariffa, comprovato da consegna di apposito biglietto di ingresso, che al momento dell'uso dovrà essere

annullato con timbro a data, o esibizione di apposita tessera di abbonamento, o dalla consegna di scontrino fiscale, qualora la ditta sia tenuta all'obbligo di emissione dello stesso.

7. Entro il 31 Ottobre di ciascun anno, la concessionaria comunicherà in forma scritta, tramite raccomandata A/R indirizzata al Comune i dati delle presenze, analiticamente per i diversi tipi di servizi e le diverse categorie tariffarie. L'Amministrazione potrà predisporre controlli sulla veridicità di tali dati.

### **Art. 13 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE**

1) E' vietata la cessione del contratto.

2) E' fatto divieto al concessionario di sub - concedere parte del servizio di cui al contratto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sotto pena di immediata risoluzione dell'affidamento, di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa.

E' data facoltà al Concessionario di affidare in appalto a terzi i servizi ed i lavori sotto elencati, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.:

- trattamento acque;
- manutenzioni;
- pulizie;
- custodia e servizi di vigilanza

Non rientrano nei casi di sub concessione la gestione del bar e/o la somministrazione di alimenti e bevande e la pulizia dei locali a cura di ditte esterne.

### **Art. 14 VERBALE DI CONSISTENZA E CONSEGNA**

1) Il concessionario rimane consegnatario dell'immobile, degli impianti e di tutte le attrezzature esistenti, quali risultano dal verbale di consegna che verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, all'atto della consegna del servizio. Con la sottoscrizione del predetto verbale, il Concessionario accetta gli impianti nello stato di fatto in cui si trovano, riconoscendone l' idoneità.

2) Al termine dell'affidamento il concessionario deve riconsegnare, in perfetto stato di conservazione, il complesso e gli impianti risultanti dal verbale di consegna, mediante atto di riconsegna.

3) La riconsegna verrà fatta constatare mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio fra il Comune e il concessionario. In tale sede gli incaricati del Comune potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione, quanto nella consistenza e nello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti e delle cose mobili, a cui il concessionario dovrà rimediare senza indugio ed, al più tardi, nel termine che verrà all'uopo indicato. In caso di inadempienza si potrà provvedere all'esecuzione dei suddetti interventi d'ufficio ed in danno del concessionario, all'uopo rivalendosi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato restando l'eventuale maggior danno.

4) Contestualmente alla riconsegna, il concessionario dovrà curare lo sgombero dell'impianto delle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove.

### **Art. 15 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRATIVE**

Il concessionario è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e disposizioni emanate in materia per tutto quanto qui non espressamente specificato.

Ricade inoltre esclusivamente sul concessionario l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche se successivamente alla stipula del contratto) dalle autorità competenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro, previdenza sociale, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che intervenga nel corso dell'esecuzione del lavoro mirante alla tutela dei lavoratori.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare a suo insindacabile giudizio tutti i necessari controlli in proposito.

Sono inoltre a carico del concessionario le spese e l'adozione di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità sia del personale che di terzi e per evitare danni ai beni pubblici. Ogni responsabilità ricadrà sul concessionario con pieno sollievo per l'Amministrazione Comunale.

Il concessionario è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati dall'esecuzione dei lavori e delle attività ed è obbligato ad indennizzare il committente e i terzi dei danni medesimi. Il concessionario dovrà pertanto garantirsi con adeguati contratti di assicurazione.



## **Art.16 – PERSONALE**

Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni.

Si impegna inoltre all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore e degli eventuali contratti integrativi in vigore nella località nella quale si è esperita la gara ed a corrispondere, entro la scadenza, la regolare retribuzione.

L'Amministrazione comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario, così come non si potrà porre a carico del Comune, la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione del servizio.

Il Concessionario è tenuto a fornire al Responsabile del Servizio il nominativo ed il recapito del responsabile e coordinatore dell'impianto il quale dovrà garantire la continua reperibilità.

Il personale impiegato dovrà essere specializzato in relazione alle mansioni da svolgere; il numero delle unità lavorative utilizzate dovrà essere almeno nel numero minimo prescritto dalla normativa vigente in materia e comunque tale da garantire la perfetta efficienza del servizio e la conservazione del patrimonio comunale. Il personale adibito all'assistenza bagnanti dovrà essere in possesso del relativo brevetto di abilitazione al salvataggio come prescritto dalla vigente normativa.

Al Concessionario sono assegnati con oneri a suo carico tutti i compiti nessuno escluso, previsti dall'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 sue modifiche ed integrazioni.

In particolare prima dell'inizio dell'attività, dovrà comunicare al Responsabile del Servizio i nominativi dei "Titolari degli impianti" che sono responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza degli impianti stessi. Il Concessionario si impegna inoltre a predisporre il piano di sicurezza e ad attuarne i contenuti come la posa di planimetrie di orientamento, le istruzioni di sicurezza ecc.; dovrà altresì tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici.

Sempre a carico del Gestore è assegnato l'onere di attuare l'art. 6 del D.M. 10 marzo 1998 sue modifiche ed integrazioni, mediante la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 609/96.

## **Art. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA -GARANZIA**

Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, dovrà prestare, nei modi previsti dalla legge, una cauzione definitiva pari al 10% del canone dovuto per la durata della concessione, con riferimento all'importo del canone annuo iniziale moltiplicato per dieci. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

A garanzia della corretta esecuzione dei lavori posti obbligatoriamente a carico del concessionario e delle migliorie proposte dallo stesso in sede di gara, il concessionario dovrà produrre fidejussione bancaria o polizza assicurativa, con le stesse caratteristiche previste per la cauzione definitiva, d'importo pari all'ammontare complessivo di detti lavori.

## **Art. 18 CONTROLLI, PENALITÀ, SANZIONI**

1) Il Comune, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, di eventuali consulenti esterni, dei competenti servizi dell'ASL ed altri servizi ritenuti competenti, ha la facoltà di effettuare e di far effettuare, in qualsiasi momento accessi, ispezioni e verifiche presso la piscina.

2) Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati dal Comune, vengano rilevate inadempienze da parte del concessionario, riguardanti mancanze e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, il Servizio Comunale competente procederà all'inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni ed in casi d'urgenza entro 48 ore.

3) Qualora il concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione da € 150,00 a € 1.500,00 per ciascun inadempimento a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.

4) L'inadempienza contestata successiva alla terza, e comunque non ritenuta compiutamente giustificata, o gravi inadempienze, comportano la risoluzione del contratto.

5) Le penali saranno rimosse dal Comune mediante versamento da parte del Concessionario alla tesoreria comunale entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il ritardato pagamento da parte del Concessionario entro i termini prescritti implica una mora del 5% per ogni settimana, o frazione di essa, di ritardo. Oltre le quattro settimane di ritardo di Comune provvederà al recupero delle suddette somme

dalla cauzione di cui all'art.21 che segue. Il provvedimento con cui viene disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato al Concessionario mediante lettera raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa.

6) Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

#### **Art. 19 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- 1) quando il concessionario si renda responsabile di frode e di grave inadempienza;
- 2) quando il concessionario, per trascuratezza e per inosservanza agli obblighi e alle norme fissati, comprometta la buona riuscita del lavoro e la possibilità di svolgimento del servizio nei termini stabiliti;
- 3) quando insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al concessionario, tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
- 4) quando il concessionario non realizzi tutto il progetto presentato in sede di gara e divenuto parte integrante del contratto;
- 5) In caso di inadempienze contestate successive alla terza, così come previsto dall'art. 18;
- 6) per mancata reintegrazione della cauzione nel termine previsto dall'art.18;
- 7) per violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali, antinfortunistiche in materia di gestione del personale, qualora queste non siano di lieve entità oppure non siano giustificate con motivazioni che l'Amministrazione ritenga ragionevoli ed idonee a sostenere un giudizio di scusabilità della violazione.
- 8) le gravi violazioni delle disposizioni contenute nell'atto di concessione legittimano il comune a disporre la revoca della concessione, salvo l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese. Costituirà, tra gli altri, grave violazione ai fini della revoca della concessione la gestione dell'impianto tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti e per motivi di pubblico interesse.

In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Perché la risoluzione possa essere dichiarata, l'Amministrazione Comunale dovrà prima notificare una formale diffida che prescriva dettagliatamente, specificandone il relativo termine di adempimento, quanto debba fare il concessionario per mettersi in regola con gli obblighi e gli impegni a suo tempo assunti.

Trascorso tale termine senza che il concessionario abbia integralmente adempiuto a quanto prescritto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto.

Inoltre il Comune potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453-1455 del Codice Civile, in caso di ripetute inadempienze di non scarsa importanza agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto.

Allo spirare di detto termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

#### **Art. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:

- a. mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora;
- b. quando il Concessionario si trovi in stato di insolvenza;
- c. cessione parziale o totale anche del servizio o subappalto ad altri;
- d. episodi e/o pratiche lesive dei diritti, della libertà e della dignità della persona a danno degli utenti, accertati e contestati secondo le norme vigenti in materia.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa manifestazione di volontà, espressa in forma di lettera raccomandata A.R., con la quale il Comune dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul concessionario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione del contratto di cui al presente e al precedente articolo comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la sopra citata facoltà del Comune di affidare il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi al Concessionario.

Il Concessionario potrà essere chiamato, inoltre, al totale risarcimento di eventuali danni causati dalle inadempienze che hanno provocato la risoluzione del contratto.

## **Art. 20 ONERI FISCALI**

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e contributivi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, di quelle connesse con la gestione dell'area, degli impianti con ogni struttura annessa e connessa e di quelle relative alla realizzazione delle diverse iniziative, sollevando completamente il Concedente da qualsivoglia responsabilità.

## **Art. 21 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONE**

Il Concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'area e delle relative strutture e della realizzazione di iniziative di svago compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati da personale incaricato e dei fruitori del complesso. A tal fine il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, le seguenti polizze:

- a) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose (incluso il Concedente) e verso prestatori di lavoro con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00).
- b) polizza assicurativa contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati del Comune, competerà al Concessionario la stipula di polizza "rischio locativo".

La stipula dei contratti di assicurazione non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici Comunali entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna dell'impianto e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

## **Art. 22 ORARI**

Gli orari di utilizzo degli impianti sono stabiliti e concordati tra le parti in sede convenzionale di gestione. Tali orari dovranno essere apposti in cartelli ben visibili presso l'impianto ed adeguatamente pubblicizzati. Variazioni degli orari di apertura e chiusura dovranno essere approvati dal Concedente. Di norma è escluso l'utilizzo nel periodo notturno dalle ore 1,00 alle ore 8,00.

## **Art. 23 DIRITTO DI ISPEZIONE AI LOCALI**

Il Comune vigilerà sull'osservanza delle norme di gestione, secondo le modalità riportate nel capitolato speciale, nella convenzione e nel regolamento comunale.

## **Art. 24 RILASCIO DELL'AREA ALLA SCADENZA**

Alla scadenza della convenzione il Concessionario sarà tenuto a rilasciare il locale, gli spazi, gli impianti nonché le attrezzature esistenti che risultino di proprietà del Concedente, nello stato di conservazione quale risulta dal verbale di consegna, salvo il normale deperimento d'uso; dovrà altresì provvedere a rimuovere a proprie spese ogni cosa di sua proprietà o di terzi, che il Comune non abbia interesse a ritenere.

Nulla è dovuto al Concessionario uscente a titolo di avviamento, buonuscita e simili.

## **Art. 25 INVESTIMENTI STRUTTURALI OBBLIGATORI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

L'esecuzione degli interventi strutturali di seguito riportati è posta obbligatoriamente in capo al concessionario.

- Manutenzione straordinaria pompe di ricircolo;
- Manutenzione straordinaria filtri;
- Manutenzione straordinaria impianto aerazione;
- Manutenzione pompe impianto fognario comunale;
- Manutenzione ordinaria e verifica impianto elettrico;
- Ripristino n.10 pannelli controsoffitto
- Tinteggiatura muri mq. 610,00;
- Pulizia ambienti spogliatoi;
- Pulizia piscina mq. 250,00;
- Fornitura n.1 Lancia spruzzapiedi;
- Fornitura n.5 Estintori a polvere;
- Fornitura n.2 Fotocellule per percorso obbligato;
- Ripristino stuccatura a bordo piscina;

- Fornitura e posa in opera n.2 porte metalliche a bagno di zinco sala macchine;
- Verifica integrità del telo di impermeabilizzazione fondo piscina;
- Arredi spogliatoi:
- n. 2 cabine a rotazione portatori di handicap dim.(1.55x1.20x1.90);
- n. 4 cabine a rotazione (0.90x1.20x1.90);
- n. 4 elementi di inizio e fine blocchi cabine ;
- n.2 tavoli e n.2 sedie per spogliatoio allenatore cm.96x58x76h ;
- n. 4 Panchine spogliatoio seduta, schienale, appendiabiti e cappelliera ml. 2,00 ;
- n. 6 casellari a 10 vani

#### **Art. 26 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1.Per le controversie di natura tecnica, che dovessero eventualmente insorgere in relazione al contratto di concessione, le parti si impegnano a ricercare un amichevole componimento entro il termine di sessanta giorni dall'insorgere delle stesse.

2.Per le controversie di cui al primo comma del presente articolo che non fossero state composte amichevolmente è competente il Foro di Reggio Calabria.

#### **Art. 27 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Nel rispetto del D. Lgs. 196/03, in materia di protezione dei dati personali, il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione del Concedente.

Il Concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003. In relazione al trattamento, allo scambio e al trasferimento e alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori il Concessionario adotta le misure organizzative procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e della archiviazione dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. attività di comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

#### **Art. 28 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente capitolato e dal regolamento comunale, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le Parti si impegnano a rivedere i termini della convenzione sulla base di modifiche legislative o normative che dovessero intervenire.

Tutte le spese inerenti la stipula della convenzione, immediate e future, nessuna esclusa o eccettuata, sono a totale carico del Concessionario.

#### **Art. 29 – Norme sulla privacy - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.**

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, si informa che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bova Marina e che lo stesso trattamento viene effettuato nel rispetto della normativa medesima.

Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

La partecipazione alla gara, da parte di soggetti concorrenti, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Bando nonché nel presente Capitolato Speciale.

Bova Marina, li 13/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
F.to Geom.Giovanni Palamara

# **NORME DI GARA**

## **– Soggetti ammessi a partecipare**

Possono presentare richiesta di partecipazione alla gara le Società e le Associazioni e i Consorzi sportivi dilettantistici, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni di discipline sportive associate e le Federazioni sportive nazionali, in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- 2) assenza di condanne penali, di procedure fallimentari nonché le misure antimafia di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Bova Marina n.14 del 31.05.2012;
- 3) che abbiano la regolarità fiscale e contributiva;
- 4) che non abbiano debiti irrisolti nei confronti del Comune di Bova Marina;
- 5) capacità tecnica:

-attestata da dichiarazione circa l'avvenuto svolgimento di servizi di gestione di piscine, o d'impianti polivalenti comprendenti anche una piscina, per la durata di almeno un anno nell'ultimo quinquennio, decorrente dalla data di scadenza del bando. In caso di raggruppamento temporaneo, questo requisito deve essere posseduto dal capogruppo.

### 6) capacità economica:

- dichiarazione di almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della Legge 385/1993, comprovante la capacità economica e finanziaria dell'Impresa.

Nel caso di raggruppamento la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna impresa componente il gruppo.

Il concorrente singolo o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, deve, a pena di esclusione della gara, allegare la documentazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Sono altresì ammessi alla gara:

- raggruppamenti temporanei d'impresa.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, con regolare mandato, prima della presentazione dell'offerta, il soggetto qualificato come mandatario esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Se il raggruppamento non è ancora costituito, le offerte congiunte devono essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate. In ogni caso di raggruppamento devono essere specificate le parti del servizio che verranno eseguite dalle singole imprese e deve essere espresso l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alle discipline previste dall'art. 37 del D.Lgs. n.163/2006e s.m.i. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in raggruppamento.

Tutti i candidati dovranno, obbligatoriamente, effettuare un sopralluogo per la presa conoscenza degli impianti, con le modalità fissate nel bando di gara. Dei sopralluoghi verrà rilasciata attestazione da allegare all'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

## **PROCEDURE DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE**

Procedura aperta ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso la valutazione dei requisiti di ammissione, curriculum, certificazioni, esperienze lavorative in tale settore, progetto di gestione da parte della Commissione di gara.

La concessione in gestione viene aggiudicata in favore del concorrente che abbia ottenuto il punteggio complessivamente più alto, nell'intesa che all'offerta tecnico/formativa può essere attribuito un massimo di 70 punti, mentre all'offerta economica un massimo di 30 punti.

### ***Criteri di aggiudicazione:***

- capacità ed esperienza tecnico-organizzativa ..... (Pa) 20 punti
- organizzazione del servizio ..... (Pb) 30 punti
- strumenti di rilevazione della qualità del servizio ..... (Pd) 5 punti

Per quel che riguarda l'**offerta economica**, il punteggio (Pc) è calcolato nella maniera seguente:

- 1) al maggior rialzo proposto sul canone mensile fissato dall'Ente viene attribuito il punteggio max di **30 punti**,
- 2) alle altre offerte è attribuito il punteggio ottenuto sulla base della seguente formula:

$$X = \frac{A \times 30}{B}$$

dove

X= punteggio da attribuire

A= offerta da valutare

30= punteggio massimo attribuito al maggior rialzo proposto;

B= maggior rialzo offerto

#### **RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO INERENTE L'OFFERTA TECNICO/FORMATIVA – 70 punti**

##### **– CAPACITA' ED ESPERIENZA TECNICO-ORGANIZZATIVA (Pa) 20 punti**

Tale parametro verrà valutato in base ai seguenti elementi:

1. Numero di attività sportive svolte nel triennio antecedente la gara, tramite documento rilasciato dalle federazioni di appartenenza, fra le seguenti discipline federali

- nuoto
- pallanuoto
- nuoto sincronizzato
- tuffi
- salvamento

2 punti per ogni attività.

**max 10 punti**

2. Iscrizione alla federazione di appartenenza per l'anno 2014/15 **punti 3**, se FIN **punti 5**
3. Partecipazione all'attività agonistica anno 2013/14 **punti 3**, se FIN **punti 5**

##### **– QUALITA' 50 punti - valutata in base ai criteri sotto riportati**

##### **• ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (Pb) 30 punti**

Dovrà essere specificata con una relazione ed un progetto.

La relazione dovrà specificare:

- Organizzazione del servizio;
- Modalità di programmazione dell'attività che l'aggiudicatario propone di effettuare negli spazi e orari liberi da usi stabiliti dal Comune, nel rispetto di quanto disposto nel capitolato d'appalto;
- Modalità di coordinamento del lavoro e delle connesse attività di controllo, alla rilevazione degli incassi e alla registrazione dell'utenza classificata sulla base delle differenziate tipologie di utilizzo, evidenziando la metodologia di registrazione e modalità e tempi di trasmissione dei dati al Comune;
- Descrizione dei tempi, ore e turni di lavoro in funzione dell'organizzazione del servizio e delle fasce orarie di apertura dell'impianto;
- Numero dei dipendenti da impiegare nell'appalto in oggetto (incluse le sostituzioni per ferie e malattie), livello di inquadramento e di responsabilità operativa, inoltre ogni utile indicazione sull'organizzazione e modalità di esecuzione del servizio di gestione;
- Descrizione delle metodologie d'intervento con particolare riguardo alla capacità di attivarsi per interventi imprevedibili e urgenti;
- Descrizione delle caratteristiche tecniche e numero dei macchinari e delle attrezzature, con relativi valori, che verranno utilizzate nell'esecuzione del servizio;
- Descrizione delle caratteristiche tecnico-chimiche dei prodotti che verranno utilizzati nell'esecuzione del servizio;
- Descrizione dei presidi antinfortunistici messi a disposizione degli operatori e delle indicazioni fornite per l'uso degli stessi con particolare riferimento in presenza degli utenti e in aree a rischio.

**Punteggio da attribuirsi: da 0 a 17 punti**

- Non essere al momento della presentazione del bando gestori di altri impianti sportivi **punti 3**;

– Proposte di promozione di attività di avviamento allo sport, volte in particolar modo all'inclusione di studenti e fasce deboli della popolazione, nel rispetto delle problematiche del territorio anche attraverso la collaborazione offerta per specifici progetti dell'Amministrazione comunale **max 10 punti** (5 punti per ogni proposta).

• **STRUMENTI DI RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO ( Pd ) 5 punti**

– Criteri e metodologie di controllo del livello qualitativo del servizio che si intendono adottare. ( da specificare a livello operativo)

*Punteggio da attribuirsi: da 0 a 5 punti*

**3. PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE ( Pe ) 15 punti**

– Progetto di migliorie e interventi di manutenzione straordinaria, oppure acquisizione di attrezzature o macchinari ritenuti necessari per gestire e migliorare il funzionamento dell'impianto. Il punteggio sarà attribuito in base agli interventi di manutenzione straordinaria e migliorativa, in aggiunta a quelli già previsti nell'apposita scheda predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, che il Concorrente si impegna a realizzare sull'impianto. Le opere previste in tale progetto contribuiscono, altresì, alla durata dell'affidamento della gestione che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 10 anni (+5). Dovrà essere allegato, altresì, il crono-programma delle opere che sarà valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio.

*Punteggio da attribuirsi: da 0 a 15 punti*

Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all'importo di cui all'art.4 del CSA. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale di determinate notizie sull'attività della Ditta e dei soggetti ad essa collegati che perverranno da organismi qualificati.

**- SVOLGIMENTO DELLA GARA**

Nei termini fissati dal bando di gara, i concorrenti dovranno produrre un unico plico a mezzo servizio postale o con consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Bova Marina. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga all'ufficio protocollo in tempo utile.

Il plico, indirizzato al Comune di Bova Marina – Piazza Municipio – 89035 Bova Marina, dovrà essere sigillato con nastro adesivo trasparente e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l'indicazione del mittente e recare la seguente dicitura: “Offerta per gestione della piscina comunale”.

Il plico dovrà contenere:

1. la domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al bando di gara, in carta semplice, debitamente sottoscritta dal Titolare/Legale rappresentante, corredata da copia leggibile di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
2. lo Statuto dell'associazione e/o atto costitutivo, da cui risulta la natura giuridica del partecipante e l'attività esercitata;
3. l'eventuale affiliazione sportiva;
4. la cauzione provvisoria di € 400,00 (2% dell'importo), costituita come previsto nel bando di gara;
5. l'attestazione di avvenuto sopralluogo;
6. il Capitolato Speciale, firmato in ogni pagina per accettazione dal Titolare/Legale rappresentante;
7. la dichiarazione di almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della Legge 385/1993, comprovante la capacità economica e finanziaria dell'Impresa. Nel caso di raggruppamento la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna impresa componente il gruppo.
8. due distinte buste relative alle offerte qualitative ed economica. Le due buste dovranno essere sigillate come il plico principale. Una busta dovrà riportare all'esterno la dicitura “Contiene offerta qualitativa”; l'altra busta dovrà riportare all'esterno la dicitura “Contiene offerta economica”.

La commissione di gara procederà, in seduta pubblica, alla verifica dell'integrità del plico, alla verifica della completezza dei documenti contenuti e quindi all'ammissione dei concorrenti in possesso dei requisiti. Dopodiché, sempre in seduta pubblica proseguirà alla verifica dell'integrità della busta contenente l'offerta qualitativa e della completezza dei documenti. In seduta segreta, la Commissione proseguirà alla valutazione dell'offerta qualitativa. Infine, in seduta pubblica, saranno comunicati i punteggi attribuiti ai progetti e saranno aperte le buste contenenti le offerte economiche con la conseguente attribuzione del punteggio finale che deriva dalla somma del punteggio attribuito all'offerta qualitativa con quello attribuito all'offerta economica.